

LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI TRACCIATI

Nuovo obbligo di comunicazione preventiva

Con nota n. 29 dell'11 gennaio 2022, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene a dettare le istruzioni operative per i datori di lavoro che devono ottemperare all'obbligo di comunicazione preventiva dell'impiego di lavoratori autonomi occasionali, introdotto a decorrere dal 21 dicembre 2021.

La legge prevede l'obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. In caso di violazione degli obblighi si applica una sanzione amministrativa, non diffidabile, che va da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

L'obbligo riguarda sia i rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) ovvero, anche se avviati prima, ancora in corso alla data del 11 gennaio 2022.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data del 11 gennaio 2022, nonché per i rapporti comunque iniziati a decorrere dal 21 dicembre anche se eventualmente già cessati, la comunicazione DOVRA' ESSERE EFFETTUATA ENTRO IL 18 GENNAIO 2022.

Per i rapporti avviati a partire dal 12 gennaio 2022 e per quelli che d'ora in avanti verranno attivati, la comunicazione andrà effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Per lavoratori autonomi occasionali (ex articolo 2222 c.c.) si intendono quei prestatori che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente e per i quali non è prevista una comunicazione al Centro per l'Impiego (Unilav). Si tratta di rapporti di lavoro autonomo la cui attività è resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, quindi non nell'esercizio di una attività professionalmente organizzata **(NON IN POSSESSO DI PARTITA IVA).**

Lo scrivente studio non avendo contezza degli eventuali rapporti autonomi occasionali stipulati e **TENUTO CONTO DEI TERMINI, ASSURDI QUANTO ESTREMAMENTE RIDOTTI PER ADEMPIERE A QUESTO NUOVO OBBLIGO**, invita la Clientela a rivolgersi tempestivamente ai Referenti in calce per valutare - caso per caso - come sia più opportuno procedere.

Questo documento è disponibile sul sito
www.studioscl.it.

Come di consueto, SCL è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.
Chiedete di **Carlo Baldassari, Luca Baldassari, Maurizio Madella.**